



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 133 del 14/11/2013 -
Determinazione nr. 2715 del 14/11/2013**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Austria. Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. Notifica IT 016850.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l unipersonale di San Vito al Tagliamento intende esportare in Austria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto, 42, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 30 agosto 2013;
- La notifica ha il numero IT 016850;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di 5.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) non elencato nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 213 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto Wietersdorfer & Peggauer Zement GmbH Wietersdorf, 1, 9373 KLEIN ST.PAUL – AUSTRIA, per l'operazione di recupero R1 (utilizzo principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia);
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. La Transervice srl, via Pontebbana, 3 – 33098 VALVASONE (PN)
 2. Agostinis Luigi & C. snc – REANA DEL ROIALE (UD)
 3. Liut Dino Autotrasporti, CODROIPO (UD)
 4. La Porta Francesco Autotrasporti, VALVASONE (PN)
- il tragitto comunicato interessa i territori dell'Italia e della Austria;
- con nota di data 4 Settembre 2013 (prot.67105), lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le

previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione;

- l'autorità di destinazione austriaca (Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle acque), ha fatto pervenire in data 20 settembre 2013 la conferma di ricevimento di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 datata 18 settembre 2013;
- in data 8 ottobre 2013 è pervenuto il consenso della predetta autorità di destinazione che risulta rilasciato in data 30 settembre 2013, emendato con successiva nota dell'8 ottobre 2013, pervenuta in data 11 ottobre;
- in data 16 ottobre la Provincia ha sollevato obiezione alla spedizione in oggetto fondata sul motivo di cui all'art.12, comma 1, lettera a) del Regolamento CE 1013/2006, in quanto la spedizione non risultava conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, all'articolo 10 della stessa, non avendo la Società rispettato la diffida del 19 agosto 2013 con la quale è stato intimato di limitare la provenienza dei rifiuti conferiti all'impianto *“all'articolazione del bacino unico regionale corrispondente al territorio dei Comuni proprietari della Società Ambiente Servizi Spa. controllante di Eco Sinergie Soc. Cons. a r.l. Unipersonale, in attuazione della normativa regionale vigente (LR n. 6/2013), che fa salvi gli attuali affidamenti “in house”.*
- con nota 271/2013 del 6.11.2013, acquisita agli atti in data 7.11.2013 prot. 79994, la Società Eco Sinergie scarl ha comunicato l'ingresso della società Net Spa nella struttura societaria di Eco Sinergie allegando il relativo atto di cessione di quote sociali.
- in data 11 novembre 2013 Eco Sinergie scarl, in ragione dei mutamenti societari ha presentato istanza di voltura dell'autorizzazione, rilasciata con determina n. 594 del 5 marzo 2013, per la gestione dell'impianto da cui derivano i rifiuti da spedire, alla Società Eco Sinergie scarl, unipersonale;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”

- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 2965 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- Autorizzazione alla gestione dell'impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali, della Società Eco Sinergie Soc. Cons. a r.l. Unipersonale, sito in via Clauzetto n. 42 in comune di San Vito al Tagliamento (PN), rilasciata con determina n. 594 del 5 marzo 2013, e valida sino al 4 marzo 2023, in corso di voltura alla Eco Sinergie scarl;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione;

L'obiezione sollevata a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006 può essere superata nel rispetto di una condizione relativa alla provenienza dei rifiuti che originano quelli oggetto della spedizione e di una riferita al contratto fra notificatore e destinatario;

Il quantitativo di rifiuti previsto nella notifica è compatibile con la potenzialità dell'impianto Eco Sinergie pari a 90.000 Mg/anno;

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto del tempo trascorso per la risposta all'obiezione, compresa la richiesta di voltura, deve essere presa entro il 15 novembre 2013;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. di San Vito al Tagliamento il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016850** relativa al trasporto in **Austria**, presso l'impianto Wietersdorfer & Peggauer Zement GmbH Wietersdorf, 1, 9373 KLEIN ST.PAUL a fini di recupero (R1) di **5.000** Mg (t) di rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti), codice CER 19.12.10, non elencati nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea per i quali sono previsti n. 127 trasporti su strada come in premessa indicato;
2. il consenso alla spedizione è valido sino al **22 Settembre 2014**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;

3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità Austriaca di destinazione;
4. **è stabilita la seguente condizione in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fonda sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. il consenso alla spedizione è valido a condizione che all'impianto siano conferiti esclusivamente rifiuti provenienti dall'articolazione del bacino unico regionale corrispondente al territorio dei Comuni proprietari della Società Ambiente Servizi Spa. controllante di EcoSinergie Soc. Cons. a r.l., in attuazione della normativa regionale vigente (LR n. 6/2013), che fa salvi gli attuali affidamenti "in house", nonché quelli conferiti dagli altri soci.
 - b. prima dell'inizio della spedizione dovrà essere aggiornato il contratto con il destinatario, stante l'intervenuta modifica della ragione sociale;
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli elencati nei documenti di notifica e richiamati in premessa dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
 - a. ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
 - a. Entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" ECO SINERGIE dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;

- c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio; (es. una comunicazione inviata lunedì consente una spedizione non prima di giovedì, una inviata il giovedì consente una spedizione non prima di lunedì);
- d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni;
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
- b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
- c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
- Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
- d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Pordenone, li 14/11/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 14/11/2013 07:15:19

IMPRONTA: 223ACDE230DEF8C5D3706C44D2C6D5B14E5AE018003797894E472FDD16056DFA
4E5AE018003797894E472FDD16056DFA72A66F584B6D1856A0E40D8C568D6461
72A66F584B6D1856A0E40D8C568D6461548760B07339B98B26BB465014D0C8FE
548760B07339B98B26BB465014D0C8FE6D948EF01888E5797B073D2DE5213E20